



ORIGINALE

COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 168
della Giunta Comunale

OGGETTO: Modifica disciplinare per l'uso della palestra presso la scuola elementare in orario extrascolastico.

L'anno **duemilaventicinque** addi **otto** del mese di **ottobre**, alle ore **17.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la Giunta Comunale.

Panciera	Marco	Sindaco
Bisoffi	Gabriele	Vice Sindaco
Barbacovi	Valentina	Assessore
Boni	Giovanna	Assessore
Fantelli	Alessandro	Assessore

Assenti:

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Brighenti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Panciera Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Modifica disciplinare per l'uso della palestra presso la scuola elementare in orario extrascolastico.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

dal mese di settembre 2024 è in funzione il nuovo edificio scolastico ospitante la scuola primaria di primo grado del Comune di Dimaro Folgarida con annessa palestra a servizio degli alunni.

L'articolo 108 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 definisce i criteri e le modalità organizzative al fine del miglior utilizzo e fruizione delle strutture scolastiche e formative in orario extrascolastico.

In particolare l'art. 108 della L.P. 5/2006, al comma 1 stabilisce che gli edifici delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature a uso scolastico e formativo, sono messe a disposizione, al di fuori dell'orario del servizio scolastico o nei periodi di sospensione dell'attività didattica, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo.

Con deliberazione della Giunta comunale n.218 dd. 26.11.2024 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comun di Dimaro Folgarida e l'Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole per la concessione in uso a terzi di strutture scolastiche.

Al fine di regolamentare l'utilizzo della palestra in orario extrascolastico da parte di soggetti terzi con deliberazione della Giunta comunale n. 223 dd. 03.12.2024 è stato approvato il "*disciplinare per la concessione in uso in orario extrascolastico della palestra presso la nuova scuola elementare*" e determinate le relative tariffe.

Considerato che a decorrere dall'11 settembre 2025 la gestione della palestra in orario extrascolastico è stata affidata all'associazione Atletica Valle di Non e di Sole si rende necessarie apportare alcune modifiche al disciplinare in oggetto indicate al fine da adattarlo alle nuove sopravvenute esigenze. Contestualmente l'Amministrazione intende modificare le tariffe applicabili da parte dell'associazione a soggetti terzi richiedenti.

E' stato predisposto il nuovo disciplinare allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale riportante le modifiche apportate.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dd. 19/12/2024 di approvazione del D.U.P. 2025/2027 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dd. 19/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 dd. 14/01/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2025-2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 dd. 03/02/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, come modificato con deliberazione della

Giunta comunale n.59 dd. 09.04.2025 e rilevato che lo stesso rimane in vigore fino all'approvazione dell'atto relativo agli esercizi successivi;

RICHIAMATO l'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 - Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

VISTI:

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd. 03.11.2016;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 dd. 31.01.2018, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 dd. 21.02.2017;

ACQUISITI, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di modificare il disciplinare per l'uso in orario extrascolastico della palestra presso la scuola elementare di Dimaro Folgarida secondo lo schema allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di modificare le tariffe per l'utilizzo da parte di soggetti terzi dell'impianto sportivo applicabili dal concessionario dell'impianto sportivo secondo le modalità indicate nell'atto di concessione;
3. di disporre che le modifiche apportate al disciplinare d'uso entreranno in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento mentre le nuove tariffe indicate all'art. 7 entreranno in vigore a decorrere dall'1.01.2026 ai sensi dell'art. 9bis della L.P. 36/1993;
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'albo ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- a) opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- i ricorsi sub b) e sub c) sono alternativi.

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo telematico comunale per dieci giorni consecutivi e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Marco Panciera

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elisabetta Brighenti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **09/10/2025** al giorno **19/10/2025**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elisabetta Brighenti

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, che la presente deliberazione dichiarata **esecutiva a pubblicazione avvenuta** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elisabetta Brighenti

Oggetto: Modifica disciplinare per l'uso della palestra presso la scuola elementare in orario extrascolastico.

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Si dichiara che, con riguardo al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento, cause di conflitto di interesse, anche potenziali, che richiedono l'obbligo di astensione ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Brighenti Elisabetta

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

In relazione al combinato disposto ai sensi degli Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai fini amministrativi del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Brighenti Elisabetta

Dimaro Folgarida li, 07 ottobre 2025

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al combinato disposto ai sensi degli Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dalla Torre Michela

Dimaro Folgarida li, 07 ottobre 2025



COMUNE DI DIMARO-FOLGARIDA

DISCIPLINARE PER L'USO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 dd. 03.12.2024

Modifica con deliberazione della Giunta comunale n. _____ dd. _____

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Marco Panciera	dott.ssa Elisabetta Brighenti

Art. 1
(Finalità)

1. La palestra della scuola elementare di Dimaro Folgarida è messa a disposizione di terzi in orario extrascolastico e nei periodi di sospensione dell'attività didattica per attività che realizzino la funzione della stessa come centro di aggregazione e promozione sportiva nonché per manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo a carattere sportivo, culturale e sociale.

Art. 2
(Aventi diritto)

1. La struttura di cui all'articolo 1 è riservata in via prioritaria alle attività ed iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
2. Per la gestione delle attività in orario extrascolastico dell'impianto sportivo è affidato in concessione ad un soggetto terzo, definito Concessionario, scelto dall'Amministrazione con le modalità indicate dall'art. 30 della Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 - Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino.
3. L'utilizzo è altresì consentito ad altri Enti pubblici, associazioni, organismi, gruppi e soggetti privati, con priorità per quelli aventi sede nel Comune di Dimaro Folgarida, in base alle condizioni ed alle modalità stabilite nel presente disciplinare.

Art. 3
(Utilizzo della palestra)

1. L'utilizzo della palestra è consentito nei seguenti periodi:
 1. DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO.
 - lunedì, martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 22.00
 - mercoledì e venerdì: dalle ore 13.00 alle ore 22.00
 - il sabato e la domenica: dalle ore 8.00 alle ore 22.00
 2. DURANTE LE FESTIVITA' E I PERIODI DI SOSPENSIONE ESTIVA.
 - dal lunedì alla domenica: dalle ore 8.00 alle ore: 22.00
2. La palestra è concessa in uso per attività occasionali e straordinarie o per attività programmate su base stagionale o annuale rispettando di norma l'ordine cronologico delle domande.
3. ~~L'Amministrazione in casi eccezionali e con atto motivato può revocare le concessioni già assegnate rimborsando le tariffe di utilizzo già introitate in proporzione al periodo del mancato utilizzo.~~

Art. 4
(Ufficio competente per le domande)

1. Le richieste d'uso dell'impianto sportivo ~~occasionali e straordinarie~~ devono essere presentate con congruo anticipo ~~alla Biblioteca Comunale.~~ ~~al Concessionario dell'impianto sportivo con le modalità dallo stesso stabilite e rese note presso l'impianto stesso o pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Dimaro Folgarida o con altro mezzo di comunicazione idoneo.~~
2. ~~Per le attività programmate su base stagionale o annua la domanda d'uso deve essere presentata entro il mese di agosto.~~

Art. 5
(Domanda di utilizzo e relativa concessione)

1. La domanda sarà predisposta **con le modalità stabilite dal Concessionario e rese note ai sensi del precedente articolo 4.** ~~da redigersi su apposito modello predisposto dall'Ufficio competente, deve contenere: tramite compilazione di un modello~~
 - a) ~~la denominazione dell'Ente, associazione, organismo, gruppo e soggetto privato richiedente e relativo recapito;~~
 - b) ~~l'indicazione dell'attività da svolgere e delle finalità perseguite;~~
 - e) ~~il nominativo del legale rappresentante ovvero del responsabile o dei responsabili;~~
 - d) ~~la dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile o penale per eventuali danni che, limitatamente all'uso della struttura, locali annessi e relativi arredi/attrezzature, possano derivare a persone o cose, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;~~
 - e) ~~l'indicazione dei giorni/periodo e orari di utilizzo.~~
2. La concessione all'utilizzo della palestra **sarà rilasciata dal Concessionario entro 7 giorni dalla presentazione della domanda.** ~~per attività occasionali e straordinarie sarà rilasciata dall'Ufficio Biblioteca entro 5gg. dalla presentazione della domanda. L'eventuale diniego dovrà essere disposto entro lo stesso termine.~~
3. Il rilascio della concessione per attività programmate su base stagionale o annuale, ~~pervenute entro il mese di agosto~~ avverrà previa approvazione del piano di utilizzo, predisposto **dal Concessionario** ~~dall'Ufficio Biblioteca~~ sulla base delle domande pervenute, di norma, rispettando l'ordine cronologico e dando preferenza a:
 - all'attività nel settore giovanile;
 - alle associazioni maggiormente radicate sul territorio.
4. Tali criteri possono comunque essere superati e non considerati per specifiche o particolari richieste di utilizzo.
5. ~~Il piano di utilizzo è predisposto assegnando il monte ore richiesto da ogni associazioni in base alla disponibilità della palestra.~~
6. La proposta di piano viene **presentata all'Assessore competente o** alla Giunta Comunale che la approva anche con semplice parere.
7. ~~Nel caso di richieste superiori alla disponibilità, la Giunta comunale stabilirà la priorità dell'uso della palestra assegnando gli spazi ai richiedenti.~~
8. ~~Le domande pervenute oltre i termini saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità residua.~~
9. Il rilascio della concessione è subordinato al versamento **al Concessionario** della tariffa stabilita (art. 7) e alla sottoscrizione dal parte del ~~concessionario~~ **richiedente** dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni indicate nell'atto di concessione.
10. La concessione **di cui al comma 9** dà diritto di utilizzare la palestra nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni e agli orari in essa indicati.
11. ~~La concessione non dà diritto all'uso esclusivo della palestra, la quale, relativamente allo stesso periodo, può essere utilizzata da più concessionari in giorni ed orari diversi.~~

Art. 6

(Diniego della concessione all'utilizzo)

1. La concessione all'utilizzo della struttura potrà essere negata **dal Concessionario** nel caso di indisponibilità temporanea e nei casi in cui gli scopi di utilizzo non corrispondano a quanto previsto dall'art. 1.

2. La concessione all'utilizzo della struttura potrà altresì essere negata ai soggetti che non abbiano provveduto al pagamento della tariffa, che non abbiano risarcito i danni causati in precedenti occasioni di uso o ancora che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali la sala o struttura è stata richiesta e concessa.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 9 potrà divenire motivo ostativo alla concessione.

Art. 7

(Costi e tariffe per l'utilizzo della struttura)

1. L'utilizzo della struttura è subordinato al pagamento al **Concessionario** delle seguenti tariffe:

A) Associazioni, organismi, gruppi e soggetti privati, per attività sportive senza scopo di lucro.	Euro 10,00/ora oltre Iva nella misura di legge Euro 15,00/ora
B) Associazioni, organismi, gruppi e soggetti privati, per attività sportive con scopo di lucro.	Euro 13,00/ora oltre Iva nella misura di legge Euro 25,00/ora
C) Associazioni, organismi, gruppi e soggetti privati, per attività sportive senza scopo di lucro con sede o residenza nel Comune.	Riduzione del 30% su A) oltre Iva nella misura di legge
D) Associazioni, organismi, gruppi e soggetti privati, per attività sportive con scopo di lucro con sede o residenza nel Comune.	Riduzione del 30% su B) oltre Iva nella misura di legge
E) Manifestazioni sportive aperte al pubblico non pagante e a specifica valutazione del Comune.	Euro 100,00 al giorno. oltre Iva nella misura di legge Euro 150,00 al giorno.
F) Altre manifestazioni o altre richieste giornaliere verrà applicata la tariffa oraria.	

- ~~2. L'Ufficio Biblioteca consegnerà le chiavi di accesso alla struttura previa presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento ed al versamento di una cauzione pari ad euro 50,00. **Le modalità di accesso alla struttura saranno concordate con il Concessionario responsabile dell'impianto sportivo.**~~
- ~~3. Le chiavi vanno restituite al termine dell'utilizzo.~~
4. A fronte di mancato uso degli della struttura per giustificati motivi, ~~l'Amministrazione~~ **il Concessionario** si riserva di valutare l'eventuale recupero delle ore non godute.

Art. 8

(Concessione gratuita)

1. L'Amministrazione comunale potrà concedere l'utilizzo della struttura gratuitamente per tutte le attività e manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dall'Amministrazione comunale che abbiano un rilevante interesse pubblico e sociale, (la deliberazione di patrocinio dovrà contenere l'espressa clausola di esenzione dal pagamento).

Art. 9

(Regole di utilizzo della palestra)

1. L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.

2. Al termine di ogni attività la palestra e i locali annessi (spogliatoi, magazzini ecc.) devono essere restituiti in ordine, **puliti**, completamente funzionali e con eventuale attrezzatura usata riposta nell'ordine in cui era sistemata prima dell'attività.
3. Nell'utilizzo della struttura **tutti** i concessionari devono rispettare le seguenti regole:
 - divieto di apportare modifiche a impianti fissi e mobili;
 - rispetto del periodo e degli orari di utilizzo;
 - divieto di consumare cibi all'interno della palestra;
 - divieto di fumare e tenere comportamenti scorretti;
 - obbligo di accedere con scarpe ginniche idonee e pulite;
 - divieto di accesso con biciclette, monopattini, pattini e altri mezzi che possono arrecare danno alla pavimentazione della palestra;
 - obbligo di riporre i rifiuti negli idonei cassonetti nel rispetto della raccolta differenziata;
 - al termine dell'utilizzo obbligo di lasciare in ordine i locali, di spegnere le luci e di chiudere a chiave le porte ed i cancelli;
 - obbligo di comunicare al **Concessionario Comune** eventuali guasti, malfunzionamenti riscontrati o danni causati durante l'utilizzo della palestra.

Art. 10 (Responsabilità)

1. L'ente o l'associazione richiedente risponde solidalmente, tramite il responsabile indicato **all'atto della** ~~nella~~ domanda, del buon uso della struttura e degli eventuali danni arrecati alla stessa, agli arredi ed alle attrezzature. Sarà compito dell'ente o dell'associazione richiedente segnalare **al Concessionario** eventuali danni riscontrati o provocati.
2. ~~Al concessionario~~ **All'atto della domanda** è fatto obbligo **al richiedente** di segnalare **al Concessionario dell'impianto sportivo** il nominativo o i nominativi e il recapito della persona o delle persone responsabile/i dell'applicazione delle regole contenute **all'art. 9 del** ~~nel~~ presente disciplinare. ~~Almeno uno dei responsabili segnalati dovrà essere sempre presente durante l'effettivo utilizzo della struttura.~~
3. ~~Tutti i danni arrecati alla struttura e alle attrezzature saranno quantificati dal Concessionario dall'Amministrazione comunale e i costi addebitati al concessionario responsabile. A tal fine gli incaricati dall'Amministrazione comunale hanno il diritto di libero accesso alla struttura durante l'attività del concessionario al fine di verificare il buon uso della stessa.~~

Art.11 (Entrata in vigore)

Il Presente disciplinare entrerà in vigore a decorrere dal giorno **di esecutività della deliberazione che lo approva** **fatte salve le nuove tariffe che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2026.**



COMUNE DI DIMARO-FOLGARIDA

DISCIPLINARE PER L'USO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 dd. 03.12.2024

Modifica con deliberazione della Giunta comunale n. _____ dd. _____

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Marco Panciera	dott.ssa Elisabetta Brighenti

Art. 1
(Finalità)

1. La palestra della scuola elementare di Dimaro Folgarida è messa a disposizione di terzi in orario extrascolastico e nei periodi di sospensione dell'attività didattica per attività che realizzino la funzione della stessa come centro di aggregazione e promozione sportiva nonché per manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo a carattere sportivo, culturale e sociale.

Art. 2
(Aventi diritto)

1. La struttura di cui all'articolo 1 è riservata in via prioritaria alle attività ed iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
2. Per la gestione delle attività in orario extrascolastico l'impianto sportivo è affidato in concessione ad un soggetto terzo, definito Concessionario, scelto dall'Amministrazione con le modalità indicate dall'art. 30 della Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 - Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino.
3. L'utilizzo è altresì consentito ad altri Enti pubblici, associazioni, organismi, gruppi e soggetti privati, con priorità per quelli aventi sede nel Comune di Dimaro Folgarida, in base alle condizioni ed alle modalità stabilite nel presente disciplinare.

Art. 3
(Utilizzo della palestra)

1. L'utilizzo della palestra è consentito nei seguenti periodi:
 1. DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO.
 - lunedì, martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 22.00
 - mercoledì e venerdì: dalle ore 13.00 alle ore 22.00
 - il sabato e la domenica: dalle ore 8.00 alle ore 22.00
 2. DURANTE LE FESTIVITA' E I PERIODI DI SOSPENSIONE ESTIVA.
 - dal lunedì alla domenica: dalle ore 8.00 alle ore: 22.00
2. La palestra è concessa in uso per attività occasionali e straordinarie o per attività programmate su base stagionale o annuale rispettando di norma l'ordine cronologico delle domande.

Art. 4
(Ufficio competente per le domande)

1. Le richieste d'uso dell'impianto sportivo devono essere presentate con congruo anticipo al Concessionario dell'impianto sportivo con le modalità dallo stesso stabilite e rese note presso l'impianto stesso o pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Dimaro Folgarida o con altro mezzo di comunicazione idoneo.

Art. 5
(Domanda di utilizzo e relativa concessione)

1. La domanda sarà predisposta con le modalità stabilite dal Concessionario e rese note ai sensi del precedente articolo 4.
2. La concessione all'utilizzo della palestra sarà rilasciata dal Concessionario entro 7 giorni dalla presentazione della domanda. L'eventuale diniego dovrà essere disposto entro lo stesso termine.

3. Il rilascio della concessione per attività programmate su base stagionale o annuale avverrà previa approvazione del piano di utilizzo, predisposto dal Concessionario sulla base delle domande pervenute, di norma, rispettando l'ordine cronologico e dando preferenza a:
 - all'attività nel settore giovanile;
 - alle associazioni maggiormente radicate sul territorio.
4. Tali criteri possono comunque essere superati e non considerati per specifiche o particolari richieste di utilizzo.
5. La proposta di piano viene presentata all'Assessore competente o alla Giunta Comunale che la approva anche con semplice parere.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al versamento al Concessionario della tariffa stabilita (art. 7) e alla sottoscrizione da parte del richiedente dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni indicate nell'atto di concessione.
7. La concessione di cui al comma 6 dà diritto di utilizzare la palestra nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni e agli orari in essa indicati.

Art. 6

(Diniego della concessione all'utilizzo)

1. La concessione all'utilizzo della struttura potrà essere negata dal Concessionario nel caso di indisponibilità temporanea e nei casi in cui gli scopi di utilizzo non corrispondano a quanto previsto dall'art. 1.
2. La concessione all'utilizzo della struttura potrà altresì essere negata ai soggetti che non abbiano provveduto al pagamento della tariffa, che non abbiano risarcito i danni causati in precedenti occasioni di uso o ancora che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali la sala o struttura è stata richiesta e concessa.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 9 potrà divenire motivo ostativo alla concessione.

Art. 7

(Costi e tariffe per l'utilizzo della struttura)

1. L'utilizzo della struttura è subordinato al pagamento al Concessionario delle seguenti tariffe:

A) Associazioni, organismi, gruppi e soggetti privati, per attività sportive senza scopo di lucro.	Euro 15,00/ora
B) Associazioni, organismi, gruppi e soggetti privati, per attività sportive con scopo di lucro.	Euro 25,00/ora
C) Manifestazioni sportive aperte al pubblico non pagante e a specifica valutazione del Comune.	Euro 150,00 al giorno.
D) Altre manifestazioni o altre richieste giornaliere verrà applicata la tariffa oraria.	

2. Le modalità di accesso alla struttura saranno concordate con il Concessionario responsabile dell'impianto sportivo.
3. A fronte di mancato uso degli della struttura per giustificati motivi, il Concessionario si riserva di valutare l'eventuale recupero delle ore non godute.

Art. 8

(Concessione gratuita)

1. L'Amministrazione comunale potrà concedere l'utilizzo della struttura gratuitamente per tutte le attività e manifestazioni organizzate direttamente o patrociniate dall'Amministrazione comunale che abbiano un rilevante interesse pubblico e sociale, (la deliberazione di patrocinio dovrà contenere l'espressa clausola di esenzione dal pagamento).

Art. 9

(Regole di utilizzo della palestra)

1. L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.
2. Al termine di ogni attività la palestra e i locali annessi (spogliatoi, magazzini ecc.) devono essere restituiti in ordine, puliti, completamente funzionali e con eventuale attrezzatura usata riposta nell'ordine in cui era sistemata prima dell'attività.
3. Nell'utilizzo della struttura tutti i concessionari devono rispettare le seguenti regole:
 - divieto di apportare modifiche a impianti fissi e mobili;
 - rispetto del periodo e degli orari di utilizzo;
 - divieto di consumare cibi all'interno della palestra;
 - divieto di fumare e tenere comportamenti scorretti;
 - obbligo di accedere con scarpe ginniche idonee e pulite;
 - divieto di accesso con biciclette, monopattini, pattini e altri mezzi che possono arrecare danno alla pavimentazione della palestra;
 - obbligo di riporre i rifiuti negli idonei cassonetti nel rispetto della raccolta differenziata;
 - al termine dell'utilizzo obbligo di lasciare in ordine i locali, di spegnere le luci e di chiudere a chiave le porte ed i cancelli;
 - obbligo di comunicare al Concessionario eventuali guasti, malfunzionamenti riscontrati o danni causati durante l'utilizzo della palestra.

Art. 10

(Responsabilità)

1. L'ente o l'associazione richiedente risponde solidalmente, tramite il responsabile indicato all'atto della domanda, del buon uso della struttura e degli eventuali danni arrecati alla stessa, agli arredi ed alle attrezzature. Sarà compito dell'ente o dell'associazione richiedente segnalare al Concessionario eventuali danni riscontrati o provocati.
2. All'atto della domanda è fatto obbligo al richiedente di segnalare al Concessionario dell'impianto sportivo il nominativo o i nominativi e il recapito della persona o delle persone responsabile/i dell'applicazione delle regole contenute all'art. 9 del presente disciplinare.
3. Tutti i danni arrecati alla struttura e alle attrezzature saranno quantificati dal Concessionario e i costi addebitati al responsabile.

Art.11

(Entrata in vigore)

Il Presente disciplinare entrerà in vigore a decorrere dal giorno di esecutività della deliberazione che lo approva fatte salve le nuove tariffe che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2026.